

R.G. 9661/2025



TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO

Sezione Lavoro

Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:

dott.ssa [REDACTED] Presidente rel.

dott. [REDACTED] Giudice

dott. [REDACTED] Giudice

nel procedimento ex art. 669 terdecies iscritto da:

[REDACTED]

PARTE RECLAMANTE

contro

[REDACTED]

PARTE RECLAMATA

Sciogliendo la riserva formulata all'udienza del 21.8.2025
ha emesso la seguente

ORDINANZA

1. Con ricorso ex art. 700 c.p.c. depositato il 14/05/2025, [REDACTED] ha convenuto in giudizio dinanzi a questo Tribunale di Milano, sezione lavoro, la società [REDACTED] ed ha riferito di essere stato assunto dalla società resistente in data 23 agosto 2016 con la qualifica di impiegato di I livello del CCNL Commercio Confcommercio con mansioni di "coordinatore ufficio operativo project manager lato industriale coordinatore e risorse operative sia interne che esterne", con concessione di autovettura aziendale ad uso promiscuo, telefono aziendale e, dal 29.7.2022, l'assegnazione di un alloggio



quale *fringe benefit* (sito in [REDACTED], Via [REDACTED], n. [REDACTED]); di essersi occupato, nel corso dell'ultimo anno, di un progetto volto alla realizzazione e implementazione di una centrale termoelettrica di co-generazione, con relativa linea di teleriscaldamento, nell'ambito di una concessione del Comune di [REDACTED] (oggetto di un contratto di affitto di ramo di azienda tra la società resistente e la società [REDACTED].); di aver sottoscritto un verbale di conciliazione in data 27 marzo 2025 e di aver ricevuto, il giorno seguente 28 marzo 2025, una lettera di contestazione disciplinare con la quale gli si addebitava l'approvazione, avvenuta all'interno del Portale [REDACTED] di alcuni ordini di acquisto in favore della società [REDACTED]. Si trattava in particolare: degli ordini n. [REDACTED] e n. [REDACTED] approvati congiuntamente al suo responsabile gerarchico [REDACTED]; dell'ordine n. [REDACTED] approvato da lui stesso; dell'ordine n. [REDACTED] approvato dal solo [REDACTED] cui avevano fatto seguito n. 4 fatture emesse dalla [REDACTED] per un importo complessivo di € 53.048,00, oltre IVA. La società gli aveva contestato che "a seguito di scrupolosi controlli effettuati, emerge con chiarezza che non esiste, né è mai esistito, un contratto regolarmente stipulato tra la nostra azienda e la [REDACTED] e che le attività, oggetto degli ordini e delle fatture, non risultano essere state mai eseguite. Da ultimo, dalla consultazione della visura camerale relativa a quest'ultima, risulta che essa non esercita attività di manutenzione di impianti". Il ricorrente ha aggiunto di aver presentato, in data 1° aprile 2025, le proprie giustificazioni scritte alle quali aveva fatto seguito la lettera di licenziamento disciplinare in data 17/04/2025.

Ha lamentato l'illegittimità e/o nullità del licenziamento, chiedendone in via d'urgenza la sospensione o la revoca, con ogni ulteriore provvedimento ritenuto, secondo le circostanze, più idoneo ad eliminare ogni pregiudizio subito e subendo.

2. Costituitasi la parte convenuta, che contestava a sussistenza dei presupposti del *periculum in mora* e del *fumus boni iuris* per la concessione del richiesto



provvedimento cautelare, espletata istruttoria testimoniale con escussione di cinque informatori, di cui uno ([REDACTED], esecutore delle prestazioni fatturate) indicato dall'ufficio ai sensi dell'art. 421 c.p.c., il primo Giudice così decideva:

"in accoglimento del ricorso cautelare, accertata e dichiara l'illegittimità del licenziamento, ai sensi dell'art. 3, comma 2, D.Lgs. 23/2015;

condanna [REDACTED] alla reintegrazione del ricorrente nel suo posto di lavoro, alle medesime condizioni, nonché al pagamento dell'indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR, corrispondente al periodo dal giorno del licenziamento all'effettiva reintegra;

3. condanna [REDACTED] altresì al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali nel medesimo periodo;

4. condanna [REDACTED] a corrispondere le spese di lite in favore di parte ricorrente, con distrazione a favore del procuratore antistatario, nella misura di [REDACTED] oltre iva e c.p.a. nonché spese generali 15% e contributo unificato".

Il primo Giudice riteneva che i fatti materiali addebitati nella contestazione disciplinare del 28/03/2025 e posti alla base del licenziamento fossero risultati inesistenti a seguito dell'istruttoria condotta; ravvisava il *periculum in mora* per la concessione della tutela d'urgenza nel fatto che il ricorrente e la sua famiglia (tra cui un minore di età) rischiassero di vedersi privati, entro agosto, dell'abitazione presso la quale vivono, concessa quale *fringe benefit*, nonché nell'insufficienza dei redditi della moglie a garantire, nelle more del giudizio ordinario, il reperimento di una abitazione idonea ad assicurare le necessità abitative ed alimentari della famiglia. Aveva aggiunto che il ricorrente ha anche un obbligo giudiziale di mantenimento nei confronti del figlio che non sarebbe attualmente in grado di soddisfare.



3. [REDACTED] ha interposto reclamo avverso l'ordinanza cautelare del 18/07/2025, contestando la ricostruzione fattuale assunta dal Tribunale ai fini della decisione ed i presupposti del ravvisato *periculum in mora*.

4. Il reclamo non è fondato.

Le argomentazioni formulate dalla parte reclamante non sono idonee a scalfire la ricostruzione dei fatti effettuata dal primo Giudice per come emersa dall'istruttoria e dalla documentazione in atti.

Tutti gli informatori indicati dal ricorrente e il [REDACTED] hanno riferito circostanze analoghe, collimanti tra loro, prive di qualsiasi contraddizione, ed hanno confermato che il sig. [REDACTED] ha emesso ordini e approvato fatture per attività di manutenzione e consulenze tecnico-operative effettivamente svolte, oltre che concordate e approvate dalla Direzione Commerciale e dalla Direzione Generale della [REDACTED]

5. La società reclamante contesta l'attendibilità di tutti gli informatori sentiti in primo grado ed in specie dell'ing. [REDACTED] e dell'ing. [REDACTED] che sono stati licenziati per i medesimi fatti.

Tuttavia, il primo Giudice ha ampiamente argomentato a conferma della loro attendibilità, come segue: *"Con riferimento agli informatori [REDACTED] e [REDACTED] licenziati dalla società resistente per fatti analoghi, deve ritenersi che gli stessi abbiano reso dichiarazioni attendibili, rispondendo alle domande in modo logico, coerente e scevro da contraddizioni; anche dal punto di vista estrinseco, le loro dichiarazioni hanno trovato piena conferma nelle deposizioni rese dagli altri informatori e nella documentazione in atti. Deve, poi, evidenziarsi come l'unico informatore intimato dalla società (ad eccezione dell'Amministratore delegato, sentito con interrogatorio libero) non abbia saputo riferire nulla, dal punto di vista storico, circa quanto accaduto in merito agli ordini di acquisto contestati. L'informatore [REDACTED] [REDACTED] ha, infatti, dichiarato: "ho iniziato ad occuparmi della commessa di [REDACTED] da aprile 2025*



in avanti; prima di tale data non mi sono mai occupato neppure in via laterale di questa commessa"; "in merito all'ordine [REDACTED] ho fatto verifiche solo di carattere documentale non ho partecipato però alle attività né posso riferire nulla dal punto di vista della ricostruzione storica degli eventi." La società, pur avendone l'onere, ha poi ritenuto di non intimare altri informatori, rinunciandovi espressamente."

In concreto, quindi, il sospetto d' inattendibilità degli informatori non ha trovato riscontro all'esito di una valutazione complessiva di quanto emerso.

6. La società reclamante vorrebbe fondare elementi costituenti presunzione di fittizietà degli ordini sul fatto che la (contestata) prestazione consulenziale del [REDACTED] sia stata fatturata a [REDACTED] che non ha nel suo oggetto sociale attività di consulenza industriale o energetica, come quelle in questione.

Deve però in proposito rilevarsi che la stessa società convenuta ammette che [REDACTED] (proprietaria al 50% di [REDACTED]) sia una realtà "riferibile" al sig. [REDACTED], con il quale peraltro intercorse la corrispondenza relativa agli ordini, e gli informatori hanno riferito che fu il [REDACTED] - che non aveva partita IVA - a chiedere di fatturare la prestazione da lui resa alla società.

La contestazione disciplinare attiene peraltro espressamente alla mancata esecuzione delle attività oggetto degli ordini, non a difetti di imputazione degli stessi o di fatturazione, che potrebbero costituire illeciti fiscali che non risultano essere stati contestati alla società.

Né può mutare tale conclusione il fatto che [REDACTED], per iniziativa unilaterale abbia stornato dette fatture, operando un ravvedimento (all. 5 alla memoria della prima fase).

7. Infine, la società ha prodotto contratti di incarico professionale con [REDACTED], [REDACTED] ed [REDACTED], che avrebbero oggetto analogo alla



consulenza fornita dal sig. [REDACTED] con lo scopo di ritenere inesistenti le prestazioni da questi dichiarate.

In realtà, come rilevato dalla difesa della parte reclamata, il contratto con [REDACTED] è del 15/09/2023 e ha ad oggetto la consulenza commerciale e l'attività di mediazione per addivenire all'affitto del ramo di azienda di [REDACTED], come si legge all'art. 1 del contratto ("[REDACTED] conferisce a [REDACTED] l'incarico di svolgere l'attività di consulenza e mediazione volta al perfezionamento dell'offerta per l'eventuale acquisizione di tutte le quote societarie o del ramo di azienda riferito al teleriscaldamento in [REDACTED] della società [REDACTED]"). Pertanto, si tratta di attività eterogenea rispetto a quella successiva e di tipo tecnico-operativo resa dal [REDACTED] nell'autunno 2024.

[REDACTED] era affidatario poi solo di uno studio di fattibilità tecnica di opere di riqualificazione energetica degli stabili del Comune di [REDACTED] da allacciare alla rete di teleriscaldamento, e i relativi ordini di pagamento sono stati inferiori rispetto al prezzo originariamente pattuito. La società [REDACTED] ha poi sostituito [REDACTED] nello svolgimento di una progettazione base di fattibilità tecnica.

Non risulta quindi una piena sovrapponibilità degli incarichi, e comunque quand'anche tale sovrapposizione vi fosse stata, ciò di per sé non inficerebbe la genuinità dell'attività svolta dal [REDACTED] che seguiva da tempo la vicenda (12 anni, secondo quanto ha riferito) e quindi ne conosceva la complessità tecnica, economica e di esecuzione operativa.

8. Deve peraltro rilevarsi che un ordine su quattro (quello n. [REDACTED] per € 3048) è stato approvato dal solo sig. [REDACTED] mentre altri due, il n. [REDACTED] (per €17.000) e n. [REDACTED] (per € 27.000) sono stati approvati dal [REDACTED] congiuntamente al suo responsabile gerarchico, all'epoca dei fatti Direttore Commerciale, sig. [REDACTED]; e il terzo, l'ordine n. [REDACTED] (per € 6.000), è stato approvato dal solo [REDACTED]. Dovrebbe quindi ipotizzarsi un accordo



fraudolento unitario, condiviso dall'allora Direttore generale [REDACTED] che ha riferito di avere partecipato alle riunioni operative tenutesi con il [REDACTED] accordo che non trova alcun riscontro, al di là dell'assunto datoriale della fittizietà degli incarichi.

9. Deve infine ribadirsi che, come rilevato dal primo Giudice, la prova dei fatti fondanti il licenziamento, ai sensi dell'art. 5 legge n. 604/1966, incombe sul datore di lavoro, e deve concordarsi che allo stato tale onere non sia stato assolto e che sussista l'apparenza del diritto a salvaguardia del quale è stata chiesta la tutela.

10. In merito poi al *periculum in mora*, il quadro fattuale valorizzato dal Giudice di prime cure è documentato dalle produzioni in atti che rivelano una situazione suscettibile di grave e irreparabile pregiudizio che nell'immediato deriverebbe dalla perdita del reddito e dei *fringe benefits*, tra cui l'alloggio.

Infatti, risulta prodotta l'ultima dichiarazione 730 (all. 28) da cui risulta il solo reddito dal lavoro, e risulta la consistenza del nucleo familiare del lavoratore, composto dal [REDACTED] dalla moglie e dalla figlia minore di quest'ultima (all. 29 – all. 30 – all. 31). Inoltre, la moglie del sig. [REDACTED] è lavoratrice dipendente a tempo determinato fino al 31/08/2025 e percepisce una retribuzione mensile di euro 593,00 (all. 32 – all. 33). Infine, il sig. [REDACTED] ha un figlio non ancora autosufficiente economicamente, al quale provvede con il versamento di un assegno di mantenimento dell'importo di € [REDACTED] mensili alla madre (all. 34 – all. 35), giusta sentenza di divorzio del Tribunale di Bergamo n. [REDACTED]/[REDACTED] (all. 36).

Risulta quindi una situazione idonea a determinare un pregiudizio imminente e più grave di quello normalmente connesso alla perdita del posto di lavoro, anche tenendosi conto dell' (eventuale) percezione della NASPI.

11. Il reclamo dev' essere, quindi, rigettato.



12. Non sussistono i presupposti per richiesta la condanna della parte reclamante per lite temeraria ex art. 96, comma 3, c.p.c., essendosi realizzato l'esercizio di attività difensiva senza mala fede o colpa grave ed avendo richiesto un attento vaglio le argomentazioni fornite dalla parte reclamante.

13. Le spese di lite, liquidate così come in dispositivo facendo applicazione dei valori previsti per lo scaglione di riferimento dal D.M. n. 55/14, aggiornati da ultimo dal D.M. n. 147 del 13.8.2022, seguono la soccombenza, con distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore del difensore in virtù della dichiarata anticipazione. Non si ritiene di riconoscere la maggiorazione prevista dall'art. 4 comma 1 bis del D.M. n. 55 del 2014 in quanto, come chiarito dalla Corte di Cassazione, (Cass. civ. Sez. II Ord., 27/07/2023, n. 22762) *"l'aumento del compenso per la redazione degli atti con modalità informatiche idonee ad agevolarne la consultazione e fruizione, è dovuto solo ove si debbano esaminare atti e documenti scritti aventi notevoli dimensioni quantitative e di numero ingente, in quanto solo in tali situazioni le possibilità di ricerca testuale e di navigazione concretizzano le indicate agevolazioni"*, presupposti che non ricorrono nel caso. Neppure si riconosce la maggiorazione di cui all'art. 4 comma 8, attesa la necessità di attento esame delle argomentazioni formulate nel reclamo.

Sussistono invece i presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma 1, D.P.R. n. 115 del 2002, con obbligo a carico del reclamante di pagare il doppio del contributo unificato versato.

P.Q.M.

Il Tribunale, in composizione collegiale, così provvede:

rigetta il reclamo e, per l'effetto, conferma integralmente l'ordinanza impugnata;

condanna la parte reclamante al pagamento in favore della parte reclamata delle spese di lite che liquida nella somma di € [REDACTED] per compensi, oltre



Decreto di rigetto n. cronol. 27623/2025 del 25/08/2025
RG n. 9661/2025

rimborso forfettario nella misura del 15% ed accessori come per legge, con
distrazione in favore del difensore;

dichiara che sussistono i presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma 1,
D.P.R. n. 115 del 2002, con obbligo a carico del reclamante di pagare il doppio
del contributo unificato versato.

MANDA

la cancelleria per le comunicazioni alle parti costituite.

Così deciso in Milano nella camera di consiglio del 21.8.2025

La Presidente rel.

Dott.ssa [REDACTED]

